

DOTTRINA

LE PAGINE ANCORA BIANCHE DEL POST BREXIT

Mario Panebianco*

Sommario: 1. *Peculiarità, indipendenza e interdipendenze*. – 2. *Questioni aperte sulle prime due fasi della Brexit tra political Constitution e constitutional framework*. – 3. *Nuovo ordine europeo e british statute tra Dover ed Aquisgrana*.

1. La dottrina continuamente s'interroga sulla posizione e sul ruolo delle Carte costituzionali nei rispettivi ordinamenti e “famiglie giuridiche”¹ per rilevare evoluzioni o mutamenti, anche nella prospettiva della comparazione. Ciò è tanto più vero in un ordine giuridico attuale, non solo di *western legal tradition*, di *unum ius multae leges*, definibile di “indipendenza all'interno delle interdipendenze”². Trattasi di un ordine in cui il contesto istituzionale nel quale operano le decisioni influenza la velocità con la quale si raggiungono gli obiettivi fissati e l'entità degli effetti collaterali delle politiche poste in essere.

Questa prospettiva ha caratterizzato anche il recesso del Regno unito di Gran Bretagna dall'Unione europea, che è il fatto geopolitico più importante della storia europea recente stanti le implicazioni sul sistema politico e costituzionale, sulle relazioni intergovernative e sull'assetto territoriale – nonché sugli Stati europei³

* Professore Associato confermato di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Salerno.

¹ Come è noto, la teoria classica della comparazione giuridica per “famiglie” è proposta da DAVID nel secondo Novecento ed è ancora un riferimento ineludibile negli studi giuridici più recenti.

² Tale prospettiva, che ha una matrice di politica monetaria europea, è esplicitata, da ultimo, nelle conclusioni del Testo dell'intervento di Mario DRAGHI, Presidente della BCE, in occasione del conferimento della Laurea *honoris causa* in Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 11 ottobre 2019.

³ Limitatamente al caso italiano si fa riferimento alla Legge n. 41 del 2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea”. Come è evidente l'ordinamento interno ha ritenuto di non farsi trovare impreparato e di dovere assicurare conseguentemente i diritti fondamentali e la stabilità economico finanziaria. Il caso è chiaramente epocale, tuttavia è opportuno sottolineare, nell'ambito di un aggiornamento delle già corpose anomalie della decretazione d'urgenza, che si è in presenza di un decreto-legge la cui necessità ed urgenza è giustificata da una situazione pur sempre ancora eventuale alla data del decreto, da un diritto futuro, dall'inverarsi di un determinato processo politico in un Paese terzo, indipendente dalla sfera di competenza della Repubblica italiana.

– in un sistema tradizionalmente modello di flessibilità e pragmatismo ed oggetto di interesse per gli studiosi. L'attenzione di essi⁴ non è rimasta delusa nello sviluppo di *Brexit* e non si esaurirà in ragione dei rapporti fra le parti ancora tutti da scrivere. La peculiare attenzione risiede in un preliminare divario politico e “psicologico”. Risiede nella diversità costituzionale britannica, nella radicata e diffusa convinzione culturale che per un verso essa sia archetipo della tradizione costituzionale occidentale, sedimentata nel tempo, dai tratti peculiari e dal carattere esemplare, per altro verso debba essere un coerente sviluppo dello spirito nazionale tra continuità costituzionale, aspirazione costante al cambiamento e ricorrente ricerca di una migliore positivizzazione del diritto. Il che genera non solo sorpresa iniziale in un lettore imbevuto solo di costituzionalismo continentale europeo, ma anche riottosità rispetto alla *legal constitution*, ad un'unica costituzione scritta e, dunque, al fatto che il cambiamento e la modifica della Costituzione non avvengono con un unico atto ed in un singolo momento.

2. La prima fase del recesso è stata molto articolata, a tratti di aperta contrapposizione sociale ed istituzionale. Essa è stata caratterizzata sia dal *referendum* popolare del giugno 2016, che poco si è conciliato con lo spirito *british* – a ben vedere uno spirito *english*, se si pensa che il recesso è un fenomeno della maggiore nazione del Regno Unito, ma non delle altre tre –, sia da un certo sottofondo imperialistico della nostalgica aristocrazia inglese, misto alla opposta volontà di indire un nuovo *referendum*, sia dal coinvolgimento diretto di ogni organo costituzionale.

Gli Stati hanno operato ed atteso un accordo *soft*, al pari di Scozia e, soprattutto, Irlanda protesa a garantire l'assenza di una frontiera fra la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord britannica – c.d. *Irish back stop* –.

⁴ La riflessione dottrinarina inglese, britannica ed europea degli ultimi quattro anni, spesso collocata all'interno di veri e propri osservatori di lunga durata, è sterminata anche solo a considerare i profili più prettamente giuridici e, all'interno di essi, i profili costituzionali generali. Nella dottrina italiana, in particolare: C. AMALFITANO, *Brexit ed elezioni del Parlamento europeo*, in www.federalismi.it, 8 maggio 2019; G. CARVALE, *La prorogation dei Comuni e le reazioni di Westminster*, in www.federalismi.it, n. 16/2019; Id., *Il Miller 2 /Cherry Case: la Corte suprema britannica si afferma come custode dei costituzionali principles*, in www.federalismi.it, n. 18/2019; Id., *Da Theresa May a Boris Johnson: nel Regno Unito prosegue il conflitto tra Governo e Parlamento*, in *Nomos*, n. 2/2019; G.F. FERRARI, *Miller II: il sindacato giurisdizionale sulle dinamiche della forma di governo prende definitivamente piede a Londra*, in *DPCE on line*, n. 3/2019; A. MARCHETTI, *Il Westminster model tra eredità del passato ed evoluzioni istituzionali più recenti*, in www.rivistaaic.it, n. 1/2018; F.F. PAGANO, *Le cronache della Brexit: il Parlamento, il Governo, il monarca (e le Corti) nella fase di “transizione” dell'ordinamento costituzionale del Regno Unito*, in www.federalismi.it, 30 ottobre 2019; Id., *Evoluzione del modello Westminster ed equilibrio dei rapporti tra Governo e Parlamento nell'ordinamento britannico attraverso la lente della “royal prerogative”*, in www.diritticomparati.it, n. 2/2019 p. 78 ss.; F. ROSA, *Brexit e la rivincita del Parlamento?*, in www.osservatorioaic.it, n. 6/2019, 5 novembre 2019; C. MARTINELLI, *La Brexit come vaso di Pandora della Costituzione britannica*, in *DPCE on line*, n. 3/2019; Id., *Downing Street vs Westminster. Anatomia di un conflitto costituzionale: dalla Premiership Johnson alla sentenza Cherry/Miller (No. 2) della UKSC*, in www.osservatorioaic.it, n. 6/2019, 5 novembre 2019.

L'Inghilterra degli affari, decisamente pragmatica, e quella della cultura hanno diversamente operato per un accordo tale da consentire il mantenimento di vari e significativi legami con l'Unione europea, ma in un'ottica di considerare un Paese più o meno ricco a seconda che faccia parte di un *network*, l'Ue appunto.

Il modello bipolare ha insistito nel cercare una soluzione gestita secondo la logica che oppone la destra e la sinistra, gestendo la politica dell'interdipendenza – europea – come se si fosse trattato di una questione di indipendenza e come era stata gestita in passato quella dell'indipendenza. Si sono manifestati un'elevata conflittualità fra Parlamento e Governo, un indebolimento del *continuum* maggioranza-Esecutivo, un peso – nonostante alcune incertezze, comunque – prevalente del Parlamento nel rapporto con l'Esecutivo, alcune deviazioni dalla tradizionale dinamica del parlamentarismo maggioritario nel più ampio quadro di una evoluzione del modello *Westminster*. Il Parlamento è il più legittimo interprete della tradizione ed il garante degli equilibri costituzionali. Ha sì rivendicato con successo il suo potere di principale istituzione dello Stato, eppure la vittoria di posizionamento è stata almeno in parte effimera. Ciò perché proprio il Parlamento prima delle elezioni politiche del dicembre 2019 non ha saputo esercitare il suo potere, radicalizzando e protraendo la procedura *sine die*, mettendo di fatto in discussione, invece, sia lo schema bipolare polverizzato in blocchi minoritari con relativi sottogruppi, sia, sul piano della sovranità interna, l'unità territoriale del Regno Unito.

Invero, si è profilato anche un primo intervento della *Supreme Court* susseguente al proposito del Governo di voler attivare la procedura di cui all'art. 50 del Trattato di Lisbona senza un passaggio a *Westminster*. Il secondo è stato generato dalla decisione del Governo – successivo – di sospendere l'attività parlamentare in prossimità dello scadere del termine per l'uscita. In entrambi i casi la Corte ha assicurato il ruolo fondamentale del Parlamento nel processo di recesso, ritagliandogli nel primo caso – cd. *Miller* del 2017 – lo spazio per un intervento mediante una legge affinché il Governo potesse legittimamente notificare al Consiglio europeo l'intenzione di recedere, nel secondo caso – cd. *Cherry/Miller* n. 2 del 2019 – dichiarando nullo il consiglio del Primo Ministro alla Sovrana sulla sospensione del Parlamento, e senza effetti la relativa *prorogation*.

Si è trattato di una prova per il diritto costituzionale, per l'assetto convenzionale e consuetudinario – non positivizzato dalla *statutory law* – quale elemento di dinamicità ed elasticità che regola i rapporti dei principali attori della forma di governo⁵. Si è trattato di una prova pure per una società abbastanza riottosa ad af-

⁵ Come è ben noto, il periodo precedente, ad esempio a partire dall'*European Community Act* del 1972, è stato foriero di una serie di riforme incisive che hanno riguardato l'insieme dei rapporti fra Parlamento ed Esecutivo, insieme non più appannaggio, come in passato, di fonti convenzionali, ma di un processo di *Juridification*, di interventismo giudiziario nell'ambito di una non marginale introduzione di una codificazione costituzionale tale da iniziare a dare risposta ad alcune esigenze di certezza del diritto. Si fa riferimento all'*House of Lord Act* del 1999, al *Fixed-Term Parliament Act* del 2011, al *Constitutional Reform and Governance Act* del 2010 che ha sottratto allo spazio dei *prerogative*

frontare “casi” epocali e rotture nell’ordine politico e sociale, spesso gestiti in una prospettiva di “elusione” ovvero “marginalizzazione” degli stessi, di riconduzione all’interno di un *format* più mite e sfumato.

Secondo una logica di *Realpolitik* può parlarsi “semplicemente” di un negoziato complesso sia sotto il versante interno, politicamente molto frastagliato poiché la maggioranza conservatrice non ha coinciso con la – non – maggioranza *Brexit* numericamente irriducibile alla dicotomia conservatori-laburisti, sia nel rapporto con la controparte europea.

La seconda fase, brevissima e diversissima, è stata caratterizzata dalle elezioni politiche del dicembre 2019, che hanno confermato la volontà del recesso fornendo, stavolta, al Governo la forza politica ed a *Westminster* anche un’adeguata maggioranza per approvare, dopo un breve *iter*, l’*European Union Withdrawal Agreement Act* del 22 gennaio 2019, che ha ricevuto il *Royal Assent* il successivo 23 gennaio. Ancora una volta il popolo e, poi, per la prima volta, la maggioranza parlamentare, hanno governato tale fase, senza la necessità di intervento ad opera delle altre istituzioni coinvolte nella fase precedente. Lo stallo istituzionale interno ed il dibattito, più politico che giuridico, sulla modifica della Costituzione in ragione di modelli diversi sono “ritornati *english*”.

Secondo una logica di *Realpolitik* può dirsi che si è trattato “semplicemente” di una questione di numeri, della progressiva delineazione di un’adeguata maggioranza politica e parlamentare, piuttosto che lo sbocco di un percorso di metabolizzazione di *Brexit* che, in fondo, necessitava di tempo.

Invero, l’esperienza in analisi nella sua unitarietà ha tentato di controllare, e poi controllato, la tigre della sovranità popolare oramai liberata. Essa ha in prima battuta disarcionato chi tentava di cavalcarla ed ha reso prigionieri i suoi carcerieri. Essi hanno prima forzato un quadro costituzionale inevitabilmente non proprio “pronto” a fronteggiare questo caso epocale⁶ ed in presenza di condizioni che avrebbero messo alla prova qualsiasi ordinamento, poi hanno definito il percorso comunque in osservanza ad uno dei più saldi principi costituzionali, quello della *parliamentary sovereignty*.

Ecco, non vi è chi non veda come in *Brexit* è difficile rinvenire un precedente. Un fatto nuovo e dirompente a fronte di una Costituzione che viene dal Medioevo senza troppe modifiche formali. Se alla *middle class* inglese, salvo una parte più illuminata, interessa relativamente se la Costituzione con i suoi sofisticati congegni sia scritta o meno, quanto detto basta per interrogarsi sulla introduzione di nuove e diverse forme di garanzia e controllo, ovvero per ritenere che il luogo preferito dello spirito costitu-

power profili cruciali quali l’organizzazione, le attribuzioni del potere esecutivo e l’equilibrio con il Parlamento. A queste leggi parlamentari si affiancano risoluzioni parlamentari, circolari ministeriali, i cd. “comportamenti consigliati”, strumenti di *soft law*.

⁶ Queste parole, audaci sotto il profilo comunicativo e convincenti sotto quello sostanziale, sono in F. PALERMO, *Brexit, le costituzioni e la tigre della sovranità popolare*, in www.rivistailmulino.it, 28 marzo 2019.

zionale inglese non possa essere più quello, non scritto, della tradizione interpretata dal Parlamento? Fermo restando che rispetto al costituzionalismo europeo la Costituzione inglese si caratterizza – e si caratterizzerà – per una aspirazione costante al cambiamento pur nel senso della continuità incrementale e pragmatica costituzionale, *Brexit* ha contribuito alla disputa su un diverso equilibrio fra fonti atto e fonti fatto, sull’idea tradizionale dello “spirito” costituzionale inglese “non scritto”, non più pienamente ritenuto capace di spiegare la reale natura delle istituzioni inglesi odierne.

Anche oltre Manica, il non essere più al passo con i tempi ed il pendolo fra elasticità e rottura di sistema, sono stati temi che hanno trovato uno spazio, ma che sono sostanzialmente “rientrati” nei loro profili deteriori e irragionevolmente modernisti proprio mediante la forza della Costituzione e la maturità della sottesa cultura di fondo; è la *British Constitution*, nulla di più o di meno, una sperimentazione costante, progressiva e mai davvero compiuta capace di muoversi elasticamente in ragione della combinazione di diversi elementi ordinamentali e politici, *an incremental and pragmatic fashion* e non uno *starting afresh*⁷.

Le linee interpretative classiche che vanno da GUIZOT, a BAGEHOT, a DICEY a MILL prima, JENNINGS, LASCELLES, LEYLAND, ALLISON, CRAIG, BLACKBURN, LOUGHLIN e FELDMAN poi, consentono di dare un perimetro preciso, pur nella diversità dei periodi storici, degli approcci perseguiti e degli esiti raggiunti. La questione va esaminata sotto un profilo culturalmente ben definito e peculiare, politico nel senso che la Costituzione: è una *political Constitution* che si deve basare sul sentimento di obbligatione verso le relative regole, scritte o non scritte, da parte di ogni organo costituzionale; è un intreccio di leggi, eventi, convenzioni, dottrina e decisioni giudiziarie; è il risultato di una progressiva elaborazione storica e politica mediante molteplici fonti-atto e fonti-fatto.

Quando i conflitti si sviluppano in un sistema caratterizzato da una *unwritten Constitution*, dalla natura evolutiva e flessibile, formatasi per accumulazioni documentali, sedimentazioni consuetudinarie, leggi ordinarie che disciplinano la materia costituzionale, e da un parlamentarismo non razionalizzato, allora una Costituzione come la *British Constitution* si richiama ai propri ancoraggi tradizionali, alla forza del precedente come strumento principe per la risoluzione dei conflitti, a stilemi concettuali strettamente legati alle peculiarità di un ordinamento giuridico di *common law* senza Carta.

Le maggiori fibrillazioni si sono registrate nel momento in cui i protagonisti istituzionali hanno inteso, mediante la *prorogation*, forzare la consueta interpretazione delle regole e delle convenzioni a favore di una chiara espansione delle prerogative dell’Esecutivo. Quello è stato anche il momento in cui, stanti le risposte giunte non nelle norme non codificate dalla politica, con maggior vigore si è posto il tema del chi fosse se non proprio il custode, almeno il difensore della *political Con-*

⁷ Tale tesi di fondo è in M. LOUGHLIN, *The British Constitution. A very short introduction*, Oxford 2017.

stitution e del suo corretto funzionamento nei momenti di conflitto. Evidente è stato il rischio di un passaggio da un equilibrio, che ha retto nel tempo, ad una marcata concentrazione di potere in capo all'istituzione mediana fra Corona e Parlamento, cioè il Primo ministro. Evidente è pure l'evenienza di un futuro un po' più caratterizzato da una maggiore formalizzazione dei rapporti fra le istituzioni, per cui, almeno sul piano costituzionale, la *Brexit* comporterebbe un avvicinamento del Regno Unito all'Europa continentale⁸.

Escluso l'intervento della Corona, se il piano di riferimento è di natura politica si è ritenuto problematico quello delle Corti, pur non potendosi che convenire sul fatto che, sotto il profilo dei conflitti fra organi, la *Supreme Court* tende almeno in parte ad assolvere funzioni tipiche dei Tribunali costituzionali e ad essere arbitro, ovvero organo decisivo per gli equilibri della Costituzione e dei suoi principi.

La posizione ed il ruolo parlamentare originano dalla costante ricerca di una migliore positivizzazione del diritto, tanto più dopo l'avvento dello Stato democratico. Ciò si è constatato anche in riferimento allo sviluppo dei diversi processi di devoluzione territoriale. Il Regno Unito è stato interessato da un mutamento interno dovuto ai processi di devoluzione a partire dagli anni '90. Il sistema britannico è un *Union State* composto da quattro *Nations*, tre delle quali si caratterizzano per un forte decentramento di poteri secondo il modello asimmetrico e rischiano di vedere ridimensionata la già limitata partecipazione alle decisioni del governo centrale che veniva prima assicurata nella fase ascendente europea. Varie sono le implicazioni in ordine all'assetto devoluto, alla dialettica unità-autonomia, all'allocazione del diritto rimpatriato, a *Westminster* o agli omologhi devoluti.

Brexit solleva nei rapporti centro-periferia il tema di un rinnovato canone cooperativo, in cui fino ad ora i moduli multilaterali sono più idonei di quelli bilaterali al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo cooperativo e multilaterale di raccordo.

Le ripercussioni di *Brexit* sulle amministrazioni devolute si sono allargate a profili quali l'accordo di pace nell'Irlanda del Nord e le tendenze secessioniste in Scozia, a materie finora di competenza unionistiche e delle entità decentrate sul versante interno, come ad esempio il commercio. A questo argomento seguono la creazione di un *British common framework* tale da garantire il mercato interno, l'introduzione di *shared rules* tra governo centrale e governi delegati, la nuova regolamentazione per la distribuzione delle risorse. Tali temi caratterizzeranno la terza fase di *Brexit*, non meno decisiva rispetto alle precedenti due.

⁸ Sul punto, F. PALERMO, *Tra le nebbie di Dover*, in www.rivistailmulino.it, 2 settembre 2019. Il medesimo Autore aveva in precedenza – *Brexit, le costituzioni e la tigre della sovranità popolare*, *op. cit.*, – sottolineato che la Costituzione inglese “è rapidamente diventata troppo vecchia per stare al passo con la storia [...] si è mostrata troppo semplice e fragile nel momento in cui c'è bisogno di strumenti tecnici più sofisticati [...] mutatis mutandis vale per tutte le costituzioni: il loro mancato adeguamento tecnico le rende facilmente obsolete [...] Occorre accettare che servono freni alle maggioranze, invece di provare ad approfittare dell'effimera maggioranza del momento”.

Su tali profili difficile è la convergenza tra *Whitehall/Westminster* e i Governi decentrati. Se le ragioni delle difficoltà stanno nelle identità sempre più pronunciate che qualificano le citate istituzioni decentrate, risiedono anche nella peculiarità del sistema parlamentare e nell'assenza di una Costituzione scritta, che implica l'assenza di chiare regole di risoluzione dei conflitti, cui si affianca la mancanza di appropriate sedi di raccordi intergovernativi.

In tale contesto la tutela costituzionale e la partecipazione alle decisioni del Governo centrale ad opera delle entità decentrate è assegnata a convenzioni costituzionali – ad esempio la *Sewel Convention* –, la cui portata consente al Parlamento di “interferire” o di estromettere le entità decentrate dalle decisioni del Governo centrale, e di “revocare” profili della *devolution* fino a non rendere tali comportamenti giustiziabili. La Corte Suprema nel caso *Miller* è stata in proposito chiara quando ha stabilito che *we do not underestimate the importance of constitutional conventions, some of which play a fundamental role in the operation of our constitution. The Sewel Convention has an important role in facilitating harmonious relationships between the UK Parliament and the devolved legislatures. But the policing of its scope and the manner of its operation does not lie within the constitutional remit of the judiciary, which is to protect the rule of law.*

Dunque, essa resta una *political convention* che finora non si è trasformata *into a legal rule justiciable by the courts.*

Andando ancora oltre, ancora sul piano della *Realpolitik*, non pare che le istanze devolutive-secessioniste, ovvero l'indipendentismo scozzese ed il nazionalismo irlandese, possano essere economicamente e politicamente davvero sostenibili e “convenienti” tanto da determinare ulteriori *exit*, cioè un cambiamento strutturale quale la disgregazione proprio dello *United Kingdom*.

3. Si è cercato di sottolineare l'importanza del Parlamento in un procedimento di recesso davvero complesso, la novità di un'ulteriore garanzia e difesa parlamentare da parte della *Supreme Court*, che ciò può essere di auspicio per un più generale recupero della centralità dell'istituzione rappresentativa nell'opera di governo e di intermediazione fra istituzioni dello Stato e società civile. Si è parimenti segnalato che l'uscita dall'Unione europea introduce la necessità, tutta di politica interna, di implementare meccanismi di raccordo per evitare, dopo la disunione “esterna”, anche forme di disunione all'interno della Gran Bretagna. Infatti la *english way of Brexit* è ben diversa dalla visione irlandese e scozzese. Tale ultima va ben considerata ma non sovrastimata.

Siano consentite ora alcune considerazioni anche sul “versante” dell'Unione in cui il recesso, che cambia in sé l'UE sia al livello di progetto politico ed economico, sia al livello di principi e norme giuridiche, non è stato l'unica esperienza meritevole di attenzione. Infatti, cinquanta parlamentari dell'Assemblea nazionale francese e cinquanta parlamentari del *Bundestag* tedesco hanno partecipato a Parigi, in data 25 marzo 2019, per la prima volta, ad una seduta parlamentare comune. Tale è una

delle previsioni Trattato di Aquisgrana, firmato da Francia e Germania il 22 gennaio 2019, finalizzato esplicitamente: a portare le relazioni bilaterali “a un livello superiore”, a prepararsi alle sfide che si profilano per gli Stati e l’Europa del XXI secolo, a “far convergere le loro economie e i loro modelli sociali, promuovere la diversità culturale e avvicinare le loro società e i cittadini”, a promuovere e monitorare più profondamente politiche di reciproco interesse, come la politica estera, di difesa e sicurezza. Nel pieno dell’uscita britannica, ed anche a causa di essa, si è delineato, pur con la prudenza necessaria, un diverso di tipo di relazione bilaterale fra i due maggiori stati nazionali europei, di tipo “verticale” che rientra nella nota dizione di Unione a più velocità ovvero a più alto tasso di integrazione.

Nel maggio del 2017 il celebre artista inglese BANSKY ha esposto a Dover, la sponda inglese più vicina a Calais e dunque all’Europa, il noto murales sulla *Brexit*. Un luogo scelto non a caso: l’opera era nata come critica alla scelta del *Leave*. Protagonista dell’opera era un operaio, simbolo della *working class* che aveva definitivamente censurato in occasione del referendum popolare l’adesione inglese al progetto europeo, impegnato a rompere a colpi di scalpello una delle stelle della bandiera europea, con evidenti ripercussioni sul vessillo stesso. L’opera è stata cancellata nel mese di agosto del 2019. L’artista ha prontamente proposto il mese successivo, in forma digitale, un’opera che va a sovrascrivere la precedente. Si intravede lo stesso operaio, sulla sommità di una scala, intento a scalpellare una stella dorata, unica superstite di una grande bandiera dell’Unione europea rovinata al suolo. La dichiarazione dell’artista che accompagna il nuovo murale si conclude con *I guess a big white flag says it just as well*.

Ora, al posto dell’opera di BANSKY, appare un grosso rettangolo bianco. L’artista ha voluto spiegare quello che sarebbe stato il suo intento e cioè trasformare il murales dipinto nel 2017 in un nuovo affresco a muro, dove sarebbe stata cancellata la bandiera dell’Europa e sarebbe solo rimasto l’operaio con lo scalpello in mano intento a scolpire la stella che rappresenta il Regno Unito.

Premesso che l’Unione europea è stata in grado di dare elasticità e flessibilità all’emergente *British statute* come sopra descritto, pur senza voler azzardare troppe interpretazioni, è possibile porre alcune questioni. Pare possibile chiedersi se, al di là delle intenzioni del pittore, ad essere in fase di collasso sia il contesto, cioè il progetto unionistico, rispetto alla stella inglese, progetto evidentemente percepito anche come più attento all’economia che alle vicende dei lavoratori. Pare possibile chiedersi se, malgrado quanto appena detto, ciò che rimane in piedi, ciò che ha senso è l’opera dell’uomo che lavora. Può anche chiedersi se il rettangolo bianco del secondo murale sia una pagina bianca da riempire di nuovi contenuti piuttosto che una pagina bianca tale perché senza più contenuti, senza i colori che caratterizzano ogni processo di vita associata o in comune. Infine, è possibile chiedersi perché durante il recesso ad essere in difficoltà è stato proprio il simbolo della “controparte” europea, nella quale forze a vario modo “diversamente europee” – per di più anche in Stati come Francia, Germania, Italia ed Inghilterra – costituiscono non marginale

opposizione nel rinnovato Parlamento europeo, nell'ambito di uno schema non più sostanzialmente bipolare e caratterizzato anche da un'opposizione meno "simbolica" rispetto alle precedenti legislature.

Invero, *Brexit* ha fatto emergere "bivi" interni ed esterni, ha sollevato anche il tema della disomogeneità crescente sugli scopi dell'integrazione⁹ tra gli Stati europei. Se i Paesi fondatori avevano condiviso il comune intento di un'Unione sempre più stretta, l'europesismo recente della Gran Bretagna e dei Paesi dell'Est ha reso chiaro che l'adesione è soggetta a vagli in termini di convenienza opposti ad una scelta "perpetua ed irrevocabile". E se si manifestasse in futuro un partenariato fortissimo-privilegiato fra UE e Stati "in uscita", che comunque rimarrebbero europei, tale potrebbe essere un nuovo tipo di integrazione, chiaramente differenziato e, per altro verso, più pragmatico. Ciò, "fra Dover ed Aquisgrana", fra "exit e G2 europeo" causerebbe un'inevitabile rideterminazione delle maggiori aspirazioni, anche quelle costituzionali, del progetto politico europeo ed un suo snaturamento rispetto all'ultimo ventennio.

THE STILL BLANK PAGES OF POST-BREXIT

ABSTRACT: *The article focuses on Brexit's blank slates in political Constitution perspective.*

KEYWORDS: *Brexit; Political Constitution; Legal Constitution.*

⁹ S. FABBRINI, *Le ombre di Brexit su crescita e sovranità*, in *Il sole 24 ore*, 20 ottobre 2019.